

Il Consiglio di Stato

vista l'istanza del 20 dicembre 2013 della Federcommercio, Lugano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per il prolungamento dell'orario di apertura dei negozi di ogni genere situati su tutto il territorio del Cantone, i martedì 23 e 30 dicembre 2014 fino alle ore 21.00 e la chiusura anticipata alle ore 17.00 i mercoledì 24 e 31 dicembre 2014;

richiamata la decisione del Consiglio di Stato no. 4837 del 23 settembre 1997 nella quale i negozi di ogni genere situati sul territorio del Cantone Ticino sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura sino alle ore 21.00 di ogni giovedì sera, purché non festivo, oppure del primo giorno feriale precedente un giovedì festivo;

considerato che:

- i festivi del 25 dicembre 2014 (Natale) e 1° gennaio 2015 (Capodanno) cadono di giovedì e che pertanto i negozi, secondo la decisione del 23 settembre 1997, potrebbero prolungare l'orario di apertura il mercoledì 24 e il mercoledì 31 dicembre 2014 fino alle ore 21.00;
- per ragioni ovvie e condivise dalle parti una chiusura anticipata alle ore 17.00 i mercoledì 24 e 31 dicembre 2014 (vigilie di Natale e Capodanno), sono ragionevoli;

tenuto conto che il Consiglio di Stato con decisione no. 5847 del 19 novembre 2008 aveva già accolto una simile richiesta;

sentite le parti sindacali;

richiamati l'art. 22 della Legge cantonale sul lavoro dell' 11 novembre 1968 (LCL) nonché la Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL) e le relative Ordinanze (OLL1 e 2);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

1. L'istanza è **accolta**.

Ai negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone Ticino sono autorizzate le seguenti aperture:

martedì 23 dicembre 2014
mercoledì 24 dicembre 2014
martedì 30 dicembre 2014
mercoledì 31 dicembre 2014

apertura fino alle ore 21.00
chiusura alle ore 17.00
apertura fino alle ore 21.00
chiusura alle ore 17.00

2. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni della legge federale sul lavoro e delle relative ordinanze.
3. Chi contravviene alle norme di diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.-- (art. 27 cpv. 1 LCL). Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).
4. La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 15 giorni dall'intimazione (art. 46 LPamm).
La presente decisione è immediatamente esecutiva.
6. Comunicazione:

Invio per posta A:

- alla Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

Invio interno:

- al Comando della Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- alla Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch)
- all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch)
- alla Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (can-fu@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella